

Nella SRL si applicano le stesse regole della SPA, unica piccola differenza è che si possono dare compiti all'organo amministrativo ma molti meno.

il diritto di recesso oltre alle regole come la SPA ha altre situazioni in cui si può richiedere il recesso, come in caso di fusione, scissione o modifica dell'oggetto sociale.

L'esclusione dei soci può avvenire solo per giusta causa in una specifica situazione, la quale è dettagliata dello statuto.

La società non può acquistare quote proprie.

Aumento del capitale

I soci non possono essere obbligati a fare conferimenti, ecco perché esiste il diritto di opzione che garantisce ai soci di partecipare in via prioritaria all'aumento di capitale.

3 momenti:

1_offerta in opzione, chiedere se sono interessati a sottoscrivere le azioni nuove (totale o in parte)

2_prelazione

3_

Se non si sottoscrivono tutte le azioni l'operazione salta, ma è un'operazione scindibile e può restare valida l'operazione per il capitale sottoscritto

Il diritto di opzione non spetta alle azioni che devono essere liberate mediante natura.

Si chiederà al socio di versare il valore nominale + il sovrapprezzo.

Riduzione del capitale volontaria

Riduzione volontaria da parte dell'assemblea di ridurre il capitale sociale perché lo ritiene eccessivo, ridurlo può andare a danneggiare i creditori, ecco perché la deliberazione della riduzione può avvenire dopo 90 giorni dall'iscrizione al registro delle imprese e nessun creditore sia andato in tribunale per interrompere l'azione.

Se avviene la riduzione (perché il socio viene "sorteggiato") il socio si prende il valore nominale, ma perde tutto il valore patrimoniale -> quindi si prevede che ai soci che vengono rimborsate le azioni si attribuisce un titolo che viene chiamato **azione di godimento**, ma non danno diritto di voto all'assemblea, hanno solo diritto di partecipazione alla distribuzione patrimoniale.

Altra modalità: ridurre il capitale mettendo la cifra del capitale in una riserva.

Riduzione del capitale per perdita

Capitale protetto da riserve, se vi sono delle perdite si vanno a compensare con le voci delle riserve.

Se vi sarà una perdita superiore a tutte le riserve, andranno a colpire il capitale.

Non ogni perdita solo perché colpisce il capitale è rilevante, diventa rilevante se "mangia" il capitale sociale per almeno 1/3 -> se è meno di 1/3 vi sarà un divieto di distribuire gli utili e ha l'obbligo con gli utili degli anni successivi di ricostituire il capitale.

Se la perita è grave almeno 1/3 e il capitale resta sopra il minimo di legge gli amministratori devono convocare i soci e possono decidere di ricostituire il capitale perso oppure di ridurre il capitale senza restituzione di nulla oppure possono non fare nulla ed aspettare e capire come si evolve la situazione (entro uno o due esercizi).

Se la perita è grave almeno 1/3 e resta sotto il minimo assemblea subito convocata e ripristinare il capitale oppure trasformare la società in una società dove il capitale è minore oppure sciogliere la società.

Nella SRL stesse regole

Lezione 16 – 25/11

I GRUPPI (p.188 riassunto)

Aggregazione economiche, fra diverse imprese; tante società tutte riferibili ad uno stesso imprenditore o gruppo di soggetti.

Pur essendo società distinte sono legate fra loro da dei vincoli di natura economica, sottoposte ad una forma di coordinamento unitario.

Si è davanti ad un gruppo di società quando si presume che l'attività di direzione e coordinamento delle società sia esercitata dalla società che tiene il consolidamento dei bilanci, un controllo, un contratto o una clausola statutaria.

Controlla su una società: società che ha il dominio su un'altra società, i casi sono 3:

1. Quando si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria -> controllo di *diritto* (51% dei voti)
2. Un'altra dispone di voti sufficienti per poter esercitare un'influenza dominante nell'assemblea, ha la maggioranza relativa, succede molto nelle società quotate -> controllo di *fatto* (meno del 50% dei voti)
3. Società che sono sotto influenza dominante di un'altra in virtù di particolari vincoli, situazione di dipendenza da un'altra -> controllo *esterno* (indipendenza dal capitale)

Ogni volta che c'è una situazione di controllo di società si presume una situazione di direzione e coordinamento.

Sono società collegate quelle sulle quali un'altra esercita un'influenza notevole, e può essere esercitato almeno con 1/5 dei voti.

Contratto o clausola: contenuto è l'attività di direzione e coordinamento, società spontaneamente si sottomette al dominio di un'altra, spontaneamente sottopone alle direttive di un'altra

In questi casi si applicano le regole (da cercare)

OPERAZIONE STRAORDINARIE

Tre particolari operazioni: trasformazione, scissione e fusione.

Esse comportano un cambiamento radicale della struttura della società.

In tutte e tre le operazioni vige il principio della *continuità dei rapporti giuridici*, qualunque sia il tipo di modifica radicale della società, tutti i rapporti giuridici riferibili alla società prima, vanno automaticamente a ricadere sulla/sulle società che risultano dopo l'operazione.

Publicità con efficacia sanante (una volta effettuata la pubblicità nel registro delle imprese qualunque vizio non può più essere fatta valere), eseguita la pubblicità l'invalidità dell'atto di trasformazione/fusione/scissione non può più essere esercitata.

Trasformare: cambiare le caratteristiche fondamentali della società -> alcuni tipi diversi di trasformazione:

1. Trasformazione che fa cambiare il tipo di società ma non la finalità, ad esempio una spa che diventa una srl sempre con scopo di lucro
 - Da società di persone a società di capitali
 - Da società di capitali in società di persone
 - Da società di persone a società di persone
 - Da società di capitali a società di capitali
2. Trasformazione che fa cambiare sia il tipo di società che lo scopo, non più lo scopo di lucro,
 - Da scopo di lucro a scopo mutualistico (ad esempio cooperativa)
 - Da società di capitali ad una società consortile (più imprenditori condividono determinati pezzi delle attività, le svolgono insieme, così hanno dei benefici e vantaggi)
3. Trasformazione eterogenea, quando una società si trasforma in una forma che non è più una società, può diventare un consorzio, associazione, fondazione, comunione d'azienda; può avvenire anche all'inverso

Primo tipo: (omogenea)

Disciplina da società di persone a società di capitali -> c'è bisogno della decisione a maggioranza (2/3), ed il socio che non vota a favore ha il diritto di recedere, e vi è bisogno di una perizia di stima per determinare il capitale; non vi è nessun nuovo conferimento ma si stima tutto il capitale da trasferire.

La distribuzione della partecipazione è proporzionale alla partecipazione nella società di persone e se vi è un socio d'opera si deve stimare l'apporto d'opera e poi assegnare una partecipazione.

La responsabilità in caso di trasformazione la società deve informare ciascuno dei creditori e deve chiedere ai creditori se NON sono d'accordo di liberare i soci dalla responsabilità illimitatamente, se il creditore non risponde rispetto a questo creditore i soci acquisiscono la responsabilità limitata anche per il passato

Disciplina da società di capitali a società di persone -> decisioni deve essere presa in assemblea con delibera del notaio, non ci vuole nessuna stima del patrimonio perché nelle società di persone non c'è bisogno (il capitale non è disciplinato in modo specifico), dal giorno della trasformazione tutti i soci diventano illimitatamente responsabili (anche per tutte le

operazioni precedenti), è richiesto il consenso espresso dei soci che diventano illimitatamente responsabili.

Secondo tipo: (eterogenea)

Disciplina da società di capitali a società consortile, cooperative o altri enti -> stesse norme disciplina da società di capitali a società di persone

Disciplina da società di consortile, cooperative o altri enti a società di capitali -> regole molto simili alla trasformazione di una società di persone in società di capitali --> voto o maggioranza o voto unanime, è richiesta una perizia di stima del patrimonio, sono necessarie le autorizzazioni pubbliche previste dalla legge e in tutti i casi i creditori della società o dell'ente hanno diritto a presentare l'opposizione (bloccare la trasformazione) se ritengono che va a toccare i loro pregiudizi di essere pagati; qualunque operazione di trasformazione va pubblicata nel registro delle imprese o in qualsiasi registro dove sono iscritti gli enti, trasformazione ha effetto dall'ultima registrazione nel registro.

Fusione: unione di due o più società in una sola, può avvenire in due modi:

- Costituita una società nuova diversa da tutte le precedenti, nasce una nuova società
- Oppure si può incorporare una società in un'altra, una delle società ingloba le altre, una società rimane in vita ed incorpora i capitali delle altre società

La fusione può combinarsi con la trasformazione, è possibile realizzare insieme le due operazioni, bisogna applicare sia le regole della fusione che della trasformazione

Leveraged buyout -> imprenditore o gruppo di imprenditore vuole acquistare una società e per farlo chiede un prestito alle banche e per garanzia mette le azioni della società che vuole comprare (società target), una volta comprato le azioni del target viene fatta una fusione tra la società target ed un'altra società; fatta la fusione l'imprenditore ripagano il prestito alle banche usando le ricchezze o i beni della società target che si è unita alla seconda società.

Il problema sta nel fatto che queste possono essere operazioni di carattere piratesco, ma può essere legale a condizione che vi siano dei requisiti a carattere informativo che l'operazione ha finalità imprenditoriali serie.

Procedura a fasi:

1. **PROGETTO di FUSIONE** -> bisogna che ogni impresa rediga un progetto unico, con una serie di indicazioni, il progetto di fusione deve sicuramente prevedere il **rapporto di cambio**, il progetto deve essere approvato da tutti gli organi e deve essere depositato nel registro delle imprese.

Insieme al progetto va depositato nel registro delle imprese:

- una situazione patrimoniale presso la sede sociale della società,
- una relazione degli amministratori che giustifichi il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio ed i criteri per calcolarlo, presso la sede sociale della società,
- una relazione degli esperti, anche il revisore contabile della società, che deve giustificare la congruità del rapporto di cambio, presso la sede sociale della società

Il tutto deve essere depositato 30 giorni prima della seconda fase.

Rapporto di cambio: numero che esprime il rapporto fra i diversi soci che partecipano alla fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società risultante dalla fusione, rispetto al valore che tali partecipazioni avevano nelle società partecipanti alla fusione.

- 2. DECISIONI** -> nelle società di capitali la decisione viene presa in assemblea a maggioranza come per la modifica allo statuto, chi non vota a favore può recedere.
Nelle società di persone, si vota a maggioranza e diritto di recesso per i soci che hanno votato a sfavore.
Si deve iscrivere al registro delle imprese la decisione e vi è il termine di 60 giorni per i creditori per impugnare la decisione.
La delibera di fusione non implica l'esecuzione della fusione.
- 3. ESECUSIONE** -> ciascuna società per mano del rappresentante si reca dal notaio e in quella sede firmano un contratto, tutti danno esecuzione alla fusione ed in allegato vi sarà lo statuto della società. Nuova società nasce quando è stato pubblicato sull'ultimo registro delle imprese il contratto di fusione.

Vi sono delle semplificazioni del procedimento.

Scissione: divisione di una società in due o più società, può essere una scissione totale o parziale, nascita nuove società o incorporazione; si trasferiscono anche i soci

- Totale -> società che si scinde sparisce perché dal suo patrimonio nascono solo società nuove
- Parziale -> società che si scinde rimane in vita, attribuisce a qualche altra società solo parte del patrimonio
- Nascita nuove società -> quando le società non esistono prima dell'operazione
- Incorporazione -> quando le società già esistono prima dell'operazione

Il procedimento è uguale a quello della fusione (progetto, decisione ed esecuzione)

SCIoglimento SOCIETÀ CAPITALI

Causa che determina un cambio di percorso della società, che si avvia alla fase di estinzione, dove non può effettuare nuove operazioni.

Vi sono delle cause di scioglimento.

Il risultato finale è che la società non deve più avere dei crediti al massimo solo dei debiti.

Quando il tutto si è concluso sono i liquidatori che chiedono la cancellazione dal registro delle imprese.